

EMENDAMENTO

Dopo il comma 3 dell'articolo 39 della legge 24 marzo 2012, n. 27, aggiungere:

“3.bis. *Ai fini del corretto e razionale sviluppo del mercato, sono attribuite a nuovo Imaie le funzioni di stampo pubblicistico nell'interesse della categoria degli artisti interpreti o esecutori e delle imprese di cui al comma 2 indicate nell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Si intendono comprese in tali funzioni la rappresentanza degli artisti che non intendano conferire mandato ad alcuna impresa di intermediazione; la gestione dei compensi di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93; la gestione e la conservazione della banca di dati della musica e dell'audiovisivo a beneficio del mercato, con l'indicazione, distintamente per opera e fonogramma, degli artisti primari e comprimari aventi diritto e della impresa di intermediazione cui essi abbiano conferito mandato, per periodo di competenza; il potere di determinare, in contraddittorio con gli utilizzatori delle opere cinematografiche ed assimilate indicati agli articoli 80 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e con quelli dei fonogrammi indicati dagli articoli 73 e 73 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori aventi diritto; il potere di determinare i criteri di ripartizione dei compensi di cui agli articoli 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80, 84 e 180 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 tra le imprese di intermediazione mandatariе degli artisti aventi diritto in ossequio ai quali gli utilizzatori e la S.i.a.e. provvederanno ad erogare gli stessi, al netto delle spese di nuovo Imaie.*

Le attività di stampo pubblicistico sono effettuate da nuovo Imaie previa opportuna modifica allo statuto, che dovrà essere approvato con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Lo statuto del nuovo Imaie dovrà garantire una effettiva vigilanza sulle proprie attività alle imprese che potranno operare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, che tenga conto del loro livello di rappresentatività. Nuovo Imaie costituisce, di intesa con le amministrazioni vigilanti sopra indicate e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un nuovo soggetto giuridico che svolge, in autonomia, le attività in competizione con le imprese di cui al comma 2 ed a cui saranno trasferite le attività di intermediazione di stampo privatistico con l'applicazione dell'articolo 2112 e 2556 codice civile.

Si intende abrogato l'ultimo inciso del primo comma dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 nella parte in cui dispone che “l'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso agli artisti interpreti o esecutori interessati”. Il primo comma dell'art. 71 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è così sostituito: “1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il venticinque per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative e per il venticinque per cento agli artisti interpreti o esecutori interessati.” Il secondo comma dell'art. 71 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è così sostituito: “2. I compensi di spettanza degli artisti interpreti o esecutori sono ripartiti in conformità ai criteri indicati da nuovo Imaie, ai sensi dell'art. 39 comma 3 bis della legge 24 marzo 2012, n. 27”.

I compensi di spettanza degli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 71 septies, 71 octies, 73 e 73 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono irrinunciabili ed incedibili. Ogni patto contrario è nullo”.

NOTE emendamento Nuovo IMAIE

Con l'emendamento proposto, Nuovo IMAIE intende offrire una soluzione che fa espressamente salvo il principio della liberalizzazione ed al contempo permette di evitare il blocco dell'azione di riscossione dei compensi degli artisti, configurando un quadro regolatorio finalizzato a definire un modello di mercato sostenibile e coerente con il sistema europeo.

Compatibilità con il quadro europeo

Posto che non esiste un solo paese europeo in cui vi siano più collecting di artisti, in competizione tra di loro, per la gestione di un medesimo diritto anche laddove, come in **Francia**, siano presenti più collecting di artisti (peraltro non in competizione tra loro: ADAMI primari musica e artisti audiovisivo e SPEDIDAM artisti comprimari musica), per ottimizzare e facilitare l'azione di negoziazione e di incasso dei compensi spettanti a produttori e a artisti, è stato costituito un unico soggetto (**la SPRE**) che, sotto la vigilanza pubblica, opera, nell'interesse di entrambe le categorie di aventi diritto, quale "**sportello unico**" ovvero quale super collecting nei confronti degli utilizzatori. Nell'emendamento proposto, Nuovo IMAIE intende quindi ispirarsi al modello francese che rappresenta l'unica soluzione percorribile per evitare che la frammentazione dei soggetti con cui ogni utilizzatore dovrebbe determinare e negoziare i compensi si possa tradurre, come già sta accadendo, in una paralisi totale dell'azione di riscossione dell'equo compenso. La "super collecting" Nuovo IMAIE dovrà operare non solo sotto la vigilanza pubblica ma anche sotto il controllo diretto delle imprese di intermediazione operative ai sensi del DPCM del 19 dicembre 2012, le quali, in proporzione al loro grado di rappresentatività, contribuiranno a dettare le regole della super collecting, anche in ordine ai criteri di ripartizione del totale dei compensi maturati. Dette imprese includeranno anche un'impresa che verrà costituita da Nuovo Imaie mediante cessione di ramo di azienda che opererà in piena autonomia rispetto alla super collecting, per conto esclusivamente dei propri mandanti.

Il ruolo centrale di una banca dati condivisa

Al fine di garantire un'individuazione degli aventi diritto che permetta, attraverso parametri univoci, di identificare, per ogni singola opera audiovisiva e per ogni fonogramma, il numero e la tipologia di aventi diritto rappresentati da ogni intermediario e che quindi permetta ad ogni intermediario di incassare e ripartire i compensi spettanti ai propri artisti, Nuovo IMAIE, gestisce e mantiene una banca dati della musica e dell'audiovisivo, contenente i dati identificativi degli artisti primari e comprimari presenti in ciascuna opera con indicazione dell'impresa di intermediazione cui essi hanno dato mandato.

Ai fini della corretta ripartizione dei compensi, la banca dati dovrà contenere tutti i dati sulle utilizzazioni dei fonogrammi e delle opere audiovisive rendicontate dagli utilizzatori (es. emittenti). La banca dati, condivisa da tutti gli intermediari, si pone quindi quale strumento chiave per permettere al sistema di funzionare a beneficio del mercato liberalizzato.

L'incasso diretto dei compensi musica in conformità col principio di liberalizzazione

In piena coerenza con lo spirito che ha mosso il Legislatore a liberalizzare il settore e con quanto previsto negli altri paesi europei (dove la riscossione è effettuata direttamente dalla società di collecting degli artisti come ad esempio in Spagna, ovvero alle c.d. *joint societies* composte da produttori e artisti, come ad esempio in Inghilterra, in Germania o in Olanda), la proposta emendativa attribuisce al Nuovo IMAIE anche il potere di determinare il compenso di spettanza degli artisti musicali. Il pagamento diretto da utilizzatore a collecting di artista porterà degli indubbi vantaggi al sistema, in quanto:

a) consentirà di eliminare un inutile passaggio di danaro (utilizzatore-produttore e quindi produttore – artista) eliminando anche le controversie con i produttori che non intendono onorare la legge, trattenendo indebitamente le somme di spettanza degli artisti;

b) eliminerà una incomprensibile sperequazione di artisti: si ricorda che nel settore audiovisivo il pagamento dell'utilizzatore avviene direttamente alla collecting di artisti, a differenza di come avviene nel settore musicale;

c) permetterà agli artisti di riscuotere somme anche laddove il produttore non intenda far valere i propri diritti, per ragioni, "commerciali", che poco hanno a che vedere con gli interessi degli artisti (si pensi al caso delle emittenti radiofoniche che per molti anni non hanno pagato il dovuto ai produttori, con conseguente danno agli artisti);

d) consentirà al sistema di evitare odiosi conflitti di interesse. E qui la questione necessita di una spiegazione. Il produttore gode al pari dell'artista del diritto di ottenere dagli utilizzatori il pagamento di un equo compenso ai sensi dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Egli, quindi, da un lato esercita un diritto proprio e dall'altro è mandatario ex lege dell'artista. Al contempo, tuttavia, nel momento in cui svolge le trattative con gli utilizzatori (a tutela di un diritto proprio e quale mandatario dell'artista) negozia anche un proprio diritto esclusivo (cioè, che non ripartisce con gli artisti), ovvero il diritto di autorizzare la cosiddetta "copia tecnica", di cui all'art. 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel corso degli anni, i produttori di fonogrammi, nel trattare l'equo compenso con gli utilizzatori, hanno fatto pesare il valore economico della "copia tecnica" al punto tale che essa, oramai, nella prassi commerciale, ha finito addirittura con il prevalere proporzionalmente sull'equo compenso (quello, cioè, che divide in pari quota con gli artisti).

Non cedibilità dell'equo compenso musica

Conseguentemente all'incasso diretto di cui sopra ed in linea con quanto previsto negli altri paesi europei (ad esempio in Spagna) si stabilisce che, il compenso per copia privata nonché l'equo compenso spettante agli artisti del settore musicale, siano incredibili ed irrinunciabili. Peraltro, con tale intervento si andrebbe a sanare l'inaccettabile disparità attualmente esistente in Italia tra gli artisti del settore musicale e gli artisti del settore audiovisivo ai quali la legge garantisce l'irrinunciabilità dell'equo compenso (art. 84 comma 4 Legge sul Diritto d'Autore).

LA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE: LA SOLUZIONE PROPOSTA

Ente vigilato dal pubblico


Ente gestito dagli intermediari operanti sul mercato)



ogni intermediario ha un proprio componente nel CDA di Nuovo IMAIE con peso elettorale proporzionato al livello di rappresentatività

Intermediari settore audiovisivo

- Unione Artisti Italiani (che rappresenterà gli artisti che oggi sono i mandanti di Nuovo IMAIE)
- Artisti 7607
- Altri



Intermediari settore musicale

- Unione Artisti Italiani (che rappresenterà gli artisti che oggi sono i mandanti di Nuovo IMAIE)
- ITSRIGHT
- Altri

LA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE: LA SOLUZIONE PROPOSTA

- Determina i criteri univoci per l'individuazione degli aventi diritto (primari, comprimari)
- Determina criteri univoci per attribuire, a monte, i compensi spettanti agli artisti, ovvero ai loro intermediari;
- Gestisce il database

- Opera quale sportello unico, negoziando i compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori
- Gestisce l'art. 7 legge 93/92 a favore di tutta la categoria



database condiviso
con opere e dati artisti primari e comprimari (criteri univoci) e info su relativi intermediari

Tutti alimentano i contenuti del database

Enti utilizzatori opere
Produttori fonografici

Ogni intermediario incassa i compensi spettanti ai propri artisti (iscritti/mandanti) e li ripartisce secondo i propri criteri di ripartizione.